

Assunzioni agevolate al Sud: decorrenza del termine

Paolo Rossi *Consulente del lavoro in Roma*



Il Ministero del lavoro torna sul tema delle assunzioni agevolate previste all'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, ai fini dell'individuazione della modalità di computo del termine di trentasei mesi per fruire dello sgravio contributivo totale, concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende operanti nel Mezzogiorno. In particolare, l'interpellante chiede precisazioni in ordine al dies a quo relativo alla decorrenza del termine

Ministero del lavoro

Risposta a interpello 28.12.2011, n. 49

Il tema oggetto dell'interpello è stato infuocato di recente da un aspro confronto tra l'Associazione nazionale dei consulenti del lavoro (Ancl - Sindacato unitario) e l'Inps, con riferimento alle ultime disposizioni dettate dall'Istituto previdenziale circa gli adempimenti telematici richiesti in via preliminare per la fruizione concreta dello sgravio. Si tratta della circolare Inps 28 ottobre 2011, n. 140 (in *Guida al Lavoro* n. 44/2011, pag. 47), recante «Modalità di presentazione telematica e gestione automatizzata delle domande di incentivo per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità».

Il quesito

Il quesito dei Consulenti del lavoro si concentra sull'ultima parte del comma 9 in esame, laddove stabilisce che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, poste in essere da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

È utile rammentare che lo sgravio in questione è

in vigore da più di 20 anni, precisamente dal 1° gennaio 1991, e ad oggi rappresenta probabilmente l'unico strumento incentivante, non a scadenza, a disposizione dei datori di lavoro per lo sviluppo dell'occupazione stabile e per la riduzione della disoccupazione cronica. L'obiettivo del Legislatore è dunque chiaro: favorire l'impiego di lavoratori da lungo tempo disoccupati o in Cig straordinaria; da una parte per ridurre lo svantaggio competitivo che tali lavoratori scontano sul mercato del lavoro (è inevitabile la perdita di contatto con il sistema economico); dall'altro per diminuire il peso sociale che implica la mancanza di un lavoro per un così lungo periodo.

Lo sgravio si applica sulle retribuzioni soggette al contributo Ivs del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e consiste in un vero e proprio esonero totale da contribuzione, anche per ciò che concerne le gestioni deputate al sostegno del reddito

aventi natura mutualistica ed assistenziale. Sono sgravati, infatti, i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il Tfr. Fa solo eccezione la quota di contribuzione a carico dei lavoratori.

Stessa agevolazione è concessa alle imprese artigiane operanti in tutto il territorio nazionale.

Il beneficio è fruibile dal giorno della data di assunzione del lavoratore

La risposta del Ministero

Tornando all'oggetto del quesito, il Ministero precisa che la modalità di computo del termine di trentasei mesi di fruizione dello sgravio totale dei contributi, non può che rinvenire dalla puntuale interpretazione letterale della norma. Il *dies a quo*, ai fini della decorrenza dei trentasei mesi, è identificabile pertanto nella data di assunzione «agevolata», in linea con la posizione già espressa dall'Inps in passato.

Ne deriva, quindi, che il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo (esempio: assunzione operata in data 31 maggio 2011; periodo in cui compete il beneficio, 31 maggio 2011-30 maggio 2014).

Lavoratori destinatari

Lo status soggettivo del lavoratore a cui la norma richiama, si identifica nei lavoratori disoccupati, o cassaintegrati con trattamento straordinario, da almeno ventiquattro mesi e, come tali, risultanti dagli elenchi tenuti presso i servizi per l'impiego. Da notare che il beneficio può essere applicato anche ai soci di cooperative, purché abbiano instaurato, oltre al rapporto associativo, anche un rapporto di lavoro subordinato (Min. lav. nota n. 25/540 del 23 gennaio 2006 - Inps circ. n. 77/2006).

Datori di lavoro beneficiari

Quanto all'identificazione dei datori di lavoro, essi sono quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 8 richiamato e, quindi, in genere i datori di lavoro ammessi alla stipula del vecchio contratto di formazione e lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi professionali). Le disposizioni contenute nel comma 9, infatti, sono dirette indistintamente a qualsiasi soggetto avente lo status di «datore di lavoro».

Natura del contratto

Le agevolazioni contributive competono a condizione che l'assunzione avvenga con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sia effettuata in sostituzione di lavoratori dipendenti dalla stessa impresa per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

Le ultime istruzioni sulle modalità operative

Nell'ambito della riorganizzazione interna dell'Inps, volta alla informatizzazione dei servizi offerti alle aziende e ai loro intermediari, l'Istituto previdenziale nella sua recente circolare del 28 ottobre 2011, n. 140, ha inteso estendere i servizi internet introducendo una procedura di autorizzazione telematica degli incentivi per l'assunzione dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità. Sul tema affrontato, dunque, nelle ultime settimane si è sviluppato un certo dibattito, sempre alimentato dai Consulenti del lavoro, anche se in questa occasione ad intervenire è stato il sindacato unitario di categoria e non il Consiglio nazionale dell'ordine. Venivano posti dei dubbi sulla facoltà da parte dell'Inps di obbligare le imprese e i consulenti ad un passaggio burocratico non previsto dal legislatore, ignorando invece l'obbligo da parte dell'Istituto di riconoscere pluriefficacia alla Comunicazione di assunzione dovuta ai servizi per l'impiego locali anche ai fini del riconoscimento degli sgravi in parola. D'altra parte, l'attestazione del requisito di disoccupazione del lavoratore non è certo nella facoltà del datore di lavoro, che di norma in questi casi fa

affidamento sulle dichiarazioni del lavoratore e sul potere di riscontro ricadente nelle funzioni tipiche dei servizi per l'impiego. In sostanza, l'Inps potrebbe ben verificare internamente il requisito senza caricare le aziende di ulteriori assunzioni di responsabilità, ma non è stata questa la scelta operata dall'Istituto con la circolare n. 140 la quale, in apertura, sancisce che «dal 1° novembre 2011 le richieste per il godimento degli incentivi indicati dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica» e che successivamente gli operatori di sede opereranno «una verifica puntuale circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede di domanda». Preso atto di tale posizione, che allo stato attuale resta sostanzialmente inalterata, è utile ripercorrere brevemente i tratti essenziali della procedura autorizzativa. La nuova modalità di richiesta telematica e la successiva autorizzazione automatizzata, innanzi tutto, riguarderà, oltre al caso in esame riconducibile allo sgravio ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 (codice autorizzazione 5N), anche le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e le trasformazioni a tempo indeterminato, riguardanti lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (codici autorizzazioni 5Q e 5T). Quanto al procedimento, finalizzato alla gestione delle domande degli incentivi, i passaggi essenziali sono i seguenti:

- il datore di lavoro acquisisce il certificato attestante la disoccupazione o l'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore; in alternativa sottopone alla firma del lavoratore il modulo di autocertificazione, disponibile presso la sezione modulistica del sito internet dell'Inps (moduli Autocert. SC67-407/90 o SC66-223/91);
- entro i termini stabiliti dalla legge, il datore di lavoro invia la comunicazione telematica di assunzione al Centro per l'impiego competente territorialmente (Unilav);
- prima dell'invio della denuncia contributiva (Uniemens) relativa al lavoratore, il datore di lavoro trasmette la dichiarazione di responsabilità, attraverso la nuova funzionalità, accessibile all'interno del Cassetto previdenziale aziende, denominata «Invio istanze on line»; al momento dell'invio il datore di lavoro dovrà allegare copia in formato elettronico del certificato attestante la disoccupazione o l'iscrizione nelle liste di mobilità del lavoratore o, in alternativa, del modulo di autocertificazione già citato debitamente firmato dal lavoratore ed accompagnato da una copia di un documento d'identità dello stesso;
- nulla deve essere allegato se l'assunzione riguarda un lavoratore in Cigs da oltre 24 mesi;

- entro il giorno successivo all'invio, l'Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuisce automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice autorizzazione corrispondente all'incentivo richiesto;
- nella sezione «istanze on line» del Cassetto previdenziale aziendale è successivamente reso disponibile l'esito della richiesta;
- dal momento della definizione positiva della pratica il datore di lavoro sarà in condizione di fruire dell'incentivo mediante esposizione dei corrispondenti codici nella denuncia contributiva Uniemens;

- successivamente alle procedure di riscontro interne operate dall'Istituto per il controllo della veridicità dei dati forniti dal datore di lavoro, in caso di esito negativo, le denunce contributive saranno rettifiche con addebito al datore di lavoro delle differenze contributive e delle relative sanzioni.

Si rammenta altresì che possono avvalersi della nuova funzionalità del Cassetto previdenziale aziende, i datori di lavoro e gli intermediari che siano stati delegati a svolgere in nome e per conto degli stessi gli adempimenti nei confronti dell'Inps secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 28 dell'8 febbraio 2011.

Il testo della risposta a interpello

Ministero del lavoro

Risposta a interpello 28 dicembre 2011, n. 49

Oggetto: Interpello - Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Assunzioni agevolate - Art. 8, comma 9, legge n. 407/1990

ipotesi di assunzioni effettuate secondo le condizioni richieste dal dettato normativo. Si precisa, inoltre, che «lo sgravio si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'esonero totale (...) riguarda

anche le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale: i contributi per le prestazioni economiche di malattia e di maternità e il contributo a garanzia per il Tfr». Con riferimento alle modalità di computo, ai fini della decorrenza dei trentasei mesi di fruizione dello sgravio totale dei contributi, sembra possibile adottare una interpretazione letterale della norma citata, facendo pertanto decorrere **dies a quo del suindicato triennio dalla data dall'assunzione «agevolata»**. Ciò, peraltro, risulta in linea con quanto espresso dall'Inps con la predetta circ. n. 188/1999, laddove l'Istituto evidenzia che il beneficio concerne lo sgravio totale dei contributi gravanti sul datore di lavoro **«per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore»**. In concreto, quindi, nelle situazioni rappresentate in sede di istanza, è doveroso ritenere che il beneficio sia fruibile esattamente dal giorno della data di assunzione del lavoratore fino al giorno antecedente la medesima data di tre anni dopo (nell'esempio dell'istante, il beneficio compete per il periodo 31 maggio 2011-30 maggio 2014).

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 8, c. 9, legge n. 407/1990, ai fini dell'individuazione della modalità di computo dei trentasei mesi per fruire dello sgravio contributivo totale, concesso nelle ipotesi di assunzioni effettuate da aziende operanti nel Mezzogiorno. In particolare, l'interpellante chiede precisazioni in ordine al *dies a quo* relativo alla decorrenza del termine dei trentasei mesi sopra citato. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e dell'Inps, si rappresenta quanto segue. La suddetta disposizione normativa, nell'ultima parte, stabilisce che, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, poste in essere da **«imprese operanti nei territori del Mezzogiorno (...) non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo di trentasei mesi»**. Si sottolinea, infatti, che a decorrere dall'1.1.1991 alle imprese del Meridione, ivi comprese quelle artigiane, è concesso uno sgravio contributivo totale triennale - con esclusione della quota a carico dei lavoratori - nelle sole

Braccianti agricoli: elenchi nominativi per l'anno 2011

INPS - CIRCOLARE 5 GENNAIO 2012, N. 175

Oggetto: Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l'anno 2011.

Scade il prossimo 31 gennaio il termine entro il quale le aziende interessate devono dichiarare, tramite la procedura telematica, lo stato calamitoso al fine di consentire ai braccianti agricoli di godere del beneficio consistente nell'attribuzione di un numero di giornate aggiuntive rispetto a quelle lavorate, fino a concorrenza di quelle svolte nell'anno precedente. Si segnala che, per i piccoli coloni e i partecipanti familiari, l'istanza può essere presentata in forma cartacea.

Testo e sintesi sul prossimo numero di Guida al Lavoro